

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -  
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -  
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -  
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -  
Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 714/2010 proposto da:

FAST SERVICE ITALIA SRL (OMISSIS), in persona dell'Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato DEL FEDERICO Lorenzo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALIFANO CHRISTIAN giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ICA SRL, in persona dell'Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell'avvocato SIMONE TABLO', rappresentata e difesa dall'avvocato ZOLEZZI Sergio giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 91/22/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 9/10/2008, depositata il 19/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI; udito l'Avvocato Califano Christian difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che nulla osserva.

**FATTO E DIRITTO**

- Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:

"1. - La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'imposta di pubblicità per il comune di Varese, richiesta dalla concessionaria Ica s.r.l. per l'avvenuta appostazione, a opera della società Fast service, di pannelli pubblicitari su macchine di distribuzione automatica di alimenti e bevande all'interno della locale stazione ferroviaria.

La società contribuente ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 91/22/2008, che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento, ritenendo dovuta l'imposta.

L'intimata ha resistito con controricorso.

2. - Il ricorso è articolato in sei motivi (sebbene il secondo distinto dal n. 3). Per praticità, l'esposizione che segue si atterrà alla numerazione così come indicata dalla ricorrente.

a) il motivo n. 1 - che deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 - è inammissibile perchè il quesito di diritto, che lo conclude, attiene all'avviso di accertamento, e non alla sentenza; difetta inoltre di autosufficienza con riguardo alle caratteristiche proprie di detto avviso;

b) il motivo n. 3 - che deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 - è manifestamente infondato, dal momento che, agli specifici fini dell'imposta, deve considerarsi comunque aperto al pubblico lo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di

biglietto di viaggio. Difatti, per l' imposta sulla pubblicità, il presupposto va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perchè vengono a trovarsi in quel luogo determinato (v. per spunti Cass. n. 22572/2008);

c) il motivo n. 4 - che deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 - è inammissibile in relazione al quesito di diritto, che invero si risolve in un'astratta interrogazione priva di riferimenti alla concretezza della fattispecie, e come tale si presenta inidoneo a consentire alla Corte di enunciare un principio suscettibile di definire la specifica questione processuale;

d) il motivo n. 5 - che deduce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 - è inammissibile in quanto riferito a un'asserita omissione della motivazione in diritto, e non in fatto; con contraddittoria allusione a una omessa considerazione di un motivo di gravame che in sè nulla ha da spartire col vizio denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. A ogni modo ne andrebbe tratta la manifesta infondatezza, stante che la tesi sottostante il motivo è palesemente errata, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lett. e), essendo modellato su una ipotesi di esenzione rapportata alle notizie inerenti l'attività dell'impresa di trasporto; dirette, cioè, a individuare l'impresa di trasporto e a rappresentare le sue caratteristiche, nonchè il tipo di prodotti e di servizi offerti; donde eventuali cartelli pubblicitari godono in tal senso dell'esenzione in tutt'altre fattispecie rispetto a quella che ne occupa, e segnatamente per la sola parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio di trasporto in sè (v. Cass. n. 15994/2005; n. 28587/2008);

e) i motivi nn. 6 e 7 - che ancora deducono vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 - sono inammissibili:

- il n. 6 perchè contraddittorio rispetto alla enunciazione di una omessa pronuncia su motivo di appello (v. il testo del motivo), e perchè comunque non soddisfa il fine di autosufficienza con riguardo al detto motivo e alla emergenza (la perizia tecnica) asseritamente omessa (oltre che al livello di sua decisività), non essendone trascritto il contenuto, nè indicata la sede di produzione giudiziale (inidoneo apparendo, nella sua genericità, il riferimento alla mera circostanza di una anteriore "allegazione" al fascicolo processuale);

- il n. 7 perchè caratterizzato da eguale manchevolezza, essendo altresì generico in ordine al c.d. quesito di fatto che lo conclude";

che parte ricorrente ha depositato una memoria, riproponendo le tesi contenute nel ricorso;

che il collegio condivide quanto evidenziato nella relazione; sicchè il ricorso va definito con pronuncia di manifesta infondatezza;

- che le spese seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012